



COMUNE DI ADRANO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELLE STAZIONI RADIO PER TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13
del 03.05.2006



*Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle
Stazioni radio base per telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi
elettromagnetici*

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ART. 1 - FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 5 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 - AREE SENSIBILI

ART. 7 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 8 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI

ART. 10 - DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI

ART. 11 DOCUMENTAZIONE TECNICA

ART. 12 - OBIETTIVI DI QUALITA' - RISANAMENTO

ART. 13 - RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

ART. 14 - ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 15 - RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

ART. 16 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 17 - SANZIONI

ART. 18 - ESECUTIVITA

Capo I - Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 – FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è redatto, ai sensi:

- dell'art. 8, comma 6, della *Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro"*;
- del *D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di guaina" per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.* di seguito "*Decreto Attuativo*"
- del *D.L.vo 259 del 01/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito "Codice"*,
- delle *Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" del settembre 1999,*

al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "*impianti*".

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti mobili.

Nell'ambito del procedimento in materia edilizia ed urbanistica disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è soggetto ad autorizzazione edilizia o, ricorrendo le condizioni in seguito specificate, ai sensi del Capo V del Codice, a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita in tutte le zone del territorio comunale e con le limitazioni previste per le aree particolarmente sensibili come definite nel seguito nonché con i limiti indicati dall'art. 5 del presente regolamento.

Gli impianti non sono soggetti al rispetto degli indici di piano regolatore relativi all'edificabilità fondiaria ed all'altezza massima dei fabbricati, trattandosi d'impianti che non sono equiparabili alle costruzioni in senso stretto.

Fatto salvo l'obbligo dell'osservanza delle limitazioni di cui al successivo art. 5, al di fuori delle stesse gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsto per le varie zone di piano. Gli impianti sono comunque soggetti al rispetto delle distanze disciplinate dagli artt. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle succitate disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs.vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;

- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. ed integrazioni;
- legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

Art. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
- b) Tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) Dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
- d) Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità stabiliti dalla *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- e) Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- f) Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e la promozione di incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti del settore;
- g) Garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi della *Legge Quadro*, dell'Allegato C del D.M. 381/1998 e delle "Linee-guida" applicative dello stesso decreto ministeriale.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

ai stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione di "stazioni radio base" sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un edificio o manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra o ad un edificio o manufatto (impianti mobili).

- b) **modifica di una stazione radio base:** una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;
- c) **unità di misura e grandezze fisiche:** quelle definite nell'Allegato A al DM 381/98;
- d) **c.e.m.:** campo elettromagnetico;
- e) **soggetto avente titolo:** il concessionario; il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;
- f) **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1 c.1 lett a) della L.36/2001;
- h) **valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art.1 c.1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
- i) **obiettivi di qualità:**
- i.1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- i.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- j) **risanamento:** adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;
- N.O.: nulla osta;
- m) **art:** articolo; **c.:** comma; **lett.:** lettera;

Capo II - Localizzazione degli impianti

Art. 4 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, in relazione alle misure di minimizzazione, sono i seguenti:

1. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
2. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde, ecc.);
3. Aree di rispetto cimiteriale;
4. Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamente non compatibili e con i seguenti vincoli: adeguata distanza da scuole, ospedali, asili, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa in misura sufficiente a garantire che nei recettori sensibili il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo e comunque al di sotto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 comma 1 del *Decreto Attuativo*.

Gli impianti radioelettrici devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

I proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alla tutela ambientale.

Gli impianti devono essere localizzati in postazioni tali che il campo elettrico, misurato all'interno delle aree sensibili non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4 comma 1 del *Decreto Attuativo*.

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa statale.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino gli o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali, ad esempio, l'illuminazione pubblica, la telefonia cellulare, ecc.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Per gli impianti ubicati in aree già occupate da immobili deve essere prodotta opportuna documentazione di valutazione d'impatto acustico secondo la normativa vigente.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

1. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

1) Evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;

2) Integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione.

Art. 5 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

È stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

a) all'interno delle aree sensibili di tipo b) così come definite dall'art. 6 comma 1, lettera b) del presente regolamento qualora, con tale installazione, vengano superati i valori di emissione di cui agli obiettivi di qualità riportati nell'Allegato B del Decreto Attuativo;

In ogni caso i proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alla tutela dell'ambiente;

b) in area soggetta a Vincolo paesaggistico ex L. 431/85 (D.Lgs 42/04), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta della Soprintendenza;

c) in area soggetta a Vincolo paesistico ex L. 1497/39 (D.Lgs 42/04), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta della Soprintendenza;

d) sui fabbricati notificati dalla ex L. 1089/39 (D.Lgs. 42/04), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta della Soprintendenza;

e) aree archeologiche ex legge 1089/39 (D.Lgs. 42/04);

f) all'interno di aree urbane soggette alle norme di tutela del centro storico, ad eccezione delle installazioni che non modificano l'impatto visivo ed ambientale;

g) all'interno delle aree di tutela ambientale di cui al D.P.R.S. 37/87 (Parco Dell'Etna), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta dell'ente gestore;

h) SIC - siti d'importanza comunitaria, D.P.R. 357/97 e 120/03, nel caso in cui non siano acquisiti preventivamente le autorizzazioni di legge;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni delle Pubbliche Amministrazioni necessarie a garantire le comunicazioni di pubblica utilità (installazioni della Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di porto, Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) per quanto disposto dall'art. 4 comma 6 del *Decreto Attuativo*.

ART. 6 - AREE SENSIBILI

Il presente regolamento, ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto dei criteri generali contenuti nella *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, individua due tipi di aree sensibili:

a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere installati impianti di tipo visivo degli impianti.

aree di particolare densità abitativa o aree intensamente frequentate di cui agli artt. 3 e 4 del *Decreto Attuativo*,

sono per "aree di particolare densità abitativa" quelle aree dove la gente vive, lavora o si ferma per più di 4 ore. Sono comunque da considerare tali, tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, asili, scuole, ambienti destinati all'infanzia loro pertinenze esterne quali balconi, terrazzi, aree verdi attrezzate, giardini e cortili, e negli altri casi in cui sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo, non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata, e comunque ricorrente.

Si intendono per "aree intensamente frequentate" quelle aree individuate dall'art. 4 comma 2 del *Decreto Attuativo*.

Art. 7 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del parere tecnico dell'ARPA Provinciale e congiuntamente al gestore richiedente, valuta ed autorizza la migliore localizzazione per la installazione di nuovi impianti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente Capo.

Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione, ciascun Gestore presenta al Comune il Programma annuale o pluriennale delle installazioni fisse da realizzare nel periodo considerato corredato della localizzazione entro aree circoscritte (entro un raggio di 150 mt) degli apparati.

Per l'esame dei Programmi viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) coordinato da un Dirigente o Funzionario dell' Ufficio Tecnico Comunale e formato da tecnici rappresentanti degli Uffici Comunali competenti (Ecologia ed Ambiente-Urbanistica-edilizia privata) e da un Funzionario dell'ARPA Provinciale. Il GTV elabora, in appositi verbali, l'esito della valutazione dei Programmi ed esprime il proprio parere motivato sul rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo art. 9 richiedendo, eventualmente, ai Gestori modifiche ed integrazioni agli stessi Programmi.

Art. 8 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

Gli uffici comunali competenti (Ecologia ed Ambiente – Urbanistica-edilizia privata) di concerto con l'ARPA provinciale impongono ai gestori di trasmettere all'ARPA Regionale i dati elencati all'art. 2 "Obblighi del Gestore" di cui al protocollo di intesa sottoscritto dall'ARPA Regionale e dai gestori di impianti fonti di emissioni elettromagnetiche in data 25.02.2003.

Capo III – Procedimenti autorizzativi

Art. 9 – AUTORIZZAZIONI

Le disposizioni del presente Capo sono regolate dalla normativa nazionale, ai sensi degli artt. 86 - 93 Capo V del *Codice*.

In particolare, ai sensi dell'art. 87 del Codice sono soggetti ad Autorizzazione Edilizia:

- a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per radiocomunicazioni ivi compresi gli impianti mobili;
- b) Ogni modifica agli impianti radioelettrici sia per tipo, modello o altro anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto;
- c) Interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- d) Interventi di soppressione e rimozione degli impianti e di bonifica dei siti.

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 87 comma 3 del Codice, sono disciplinati da semplice DIA tutti gli impianti con potenza in singola antenna non superiore a 20 W, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla normativa nazionale vigente.

Art. 10 – DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione alla installazione o alla modifica degli impianti deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art. 10, gli estremi della concessione o della autorizzazione edilizia precedentemente concessa, di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le vigenti leggi statali e regionali nonché dei pareri dell'ARPA Provinciale o della

L'istanza di autorizzazione è presentata dai soggetti a tale fine abilitati tramite modulistica conforme al modello di cui al punto A dell'allegato n. 13 del Codice. Se applicabile, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, la DIA è presentata dai soggetti a tale fine abilitati tramite modulistica conforme al modello di cui al punto B dell'allegato n. 13 del Codice. Al momento della presentazione della domanda o DIA, l'ufficio comunale competente indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

In caso di mancata emissione di un motivato provvedimento negativo, con il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza si forma il silenzio-assenso, sempre che il suddetto termine non sia stato interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa formalizzata entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Il nuovo termine decorrerà dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Il diniego dovrà essere formalmente espresso nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 87 comma 6 del Codice.

Il termine per l'inizio effettivo dei lavori di installazione degli impianti non può superare i dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione o dalla formazione del relativo diritto per silenzio-assenso.

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al fine dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o DIA da redigere su apposito modello conforme agli stampati previsti dal decreto attuativo:

a) Relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, corredata dal necessario parere, e del parere della sezione provinciale ARPA della A.C.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPESL sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento dalla quale risultano: (a) che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano contenute entro gli obiettivi di qualità indicati nel presente regolamento e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto; (b) l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle 2 fasce orarie di maggior traffico telefonico. La Relazione di valutazione preventiva deve essere corredata, di tutte le informazioni riferite nell' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, insieme alla potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; la direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; le dimensioni degli elementi irradianti. Tale relazione di valutazione preventiva deve essere presentata anche nel caso in cui si operi su impianti esistenti anche solo con modeste modifiche ai sistemi radianti degli impianti esistenti;

b) Cartografia in scala 1:2.000 e 1:5.000 della zona interessata;

c) Planimetrie corredate da dettagliata descrizione delle aree sensibili (civile abitazione, uffici, ecc.) comprese in un raggio massimo di 300 m;

d) Pianta, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;

e) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;

f) Estratto del Piano Regolatore vigente dell'area interessata;

g) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;

h) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i abilitato/i con l'indicazione di: Titolo di studio, piano di studi, eventuali specializzazioni o titoli, iscrizione ad albo professionale;

i) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 30°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali.

l) Misure per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori.

m) Estratto di locazione o titolo di proprietà completo dei relativi allegati

n) La documentazione cartacea deve essere accompagnata da quella su supporto informatico.

Art. 12 - OBIETTIVI DI QUALITÀ - RISANAMENTO

Il Comune si prefigge, per le proprie competenze, lo scopo di perseguire nel più breve tempo possibile una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

Nelle aree sensibili di tipo b) di cui all'art. 6 del presente regolamento, per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità che verranno stabiliti dagli Enti competenti in accordo alla *Legge Quadro*.

Art. 13— RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della *Legge Quadro* e del D.M. 381/98

Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA o della A.U.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPESL, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal *Decreto Attuativo*, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dal *Decreto Attuativo* nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C) dello stesso *Decreto Attuativo* e nelle "linee guida" applicative del D.M. 381/98.

Le azioni di risanamento sono finalizzate, inoltre, al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per le "aree sensibili" di tipo a) e di tipo b) secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure volte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dal gestore e approvate dal Comune.

b) per gli impianti già installati e regolarmente autorizzati nelle "aree sensibili" di tipo b):

- I campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia cellulare devono raggiungere l'obiettivo di qualità nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune s'impegna a trovare accordi con i gestori.
- I campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti disciplinati dalla *Legge Quadro* devono raggiungere l'obiettivo di qualità entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per i nuovi impianti di telefonia cellulare il Comune, interpretando nel modo più cautelativo le indicazioni del punto b) rispetto ai tempi di raggiungimento degli obiettivi di qualità, si impegna a trovare accordi con i gestori per richiedere loro di utilizzare la migliore tecnologia disponibile sul mercato al fine di raggiungere immediatamente nelle "aree sensibili" l'obiettivo di qualità.

Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo devono essere individuati dalla competente area funzionale tecnica comunale, entro dieci mesi dall'approvazione del presente regolamento e devono essere mimetizzati o rilocalizzati entro i tre anni successivi alla scadenza dal predetto termine.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili a destinazione residenziale dove non è consentita la localizzazione ai sensi del presente Regolamento comunale;
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti e dei valori normativamente prescritti nonché degli obiettivi di qualità nelle "aree sensibili" attraverso le azioni di risanamento.

La individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, di cui all'art. 6 bis, nel rispetto delle vigenti norme statali

e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

Capo IV - Controlli e sanzioni

Art. 14 - ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il gestore degli impianti autorizzati dovrà comunicare, non oltre 30 giorni l'avvio degli stessi, la data di attivazione dell'impianto, sia al Settore competente comunale sia al Dipartimento provinciale dell'ARPA, al fine di consentire all'Ente preposto (ARPA Provinciale) i controlli ad impianto attivo secondo le competenze assegnate dalla Legge Quadro.

I risultati delle misurazioni dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 1.500.000 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 10; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di un anno.

Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.16 dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di competenza con le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 16 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA, della A.U.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPEL, in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 14 della Legge Quadro.

Le modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano gli articoli 15 della Legge Quadro e l'art. 213 del Codice.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli iniziali di attivazione degli impianti e periodici, con cadenza almeno **ANNUALE** effettuati di norma dalla sezione provinciale ARPA su richiesta dell'ufficio competente comunale.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di riferimento previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento ed il rispetto dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta di attivazione.

Secondo quanto previsto dal comma 2 il Comune sollecita gli Enti incaricati della funzione di vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti radioelettrici anche delle reti di centraline utilizzate dagli organismi preposti al controllo ambientale al fine di garantire, durante le 24 ore su 24, i limiti ed i valori di campo elettromagnetico definiti dal presente regolamento.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

In caso di superamento dei limiti e dei valori di campo elettromagnetico definiti dal *Decreto Attuativo*, il Comune impone ai gestori l'obbligo di riconduzione immediata ai rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale e regionale.

Il Comune, tramite il proprio ufficio Ecologia, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni elettromagnetiche che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 17 — SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza dell'art. 17 della *Legge Quadro* e dell'art. 214 del Codice.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 18 della Legge n. 689 del 28/2/1981.

La non osservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal *Decreto Attuativo*, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla *Legge Quadro*. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto responsabile all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla *Legge Quadro* ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 18 — ESECUTIVITÀ.

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecuzione della relativa deliberazione consiliare di approvazione.